

## VERBALE DI ACCORDO

Roma, 17 Aprile 2007

L'ANIEM e la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, preso atto di quanto disposto dalla delibera della COVIP del 15 Febbraio 2006, relativamente alla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso,

individuano


in FONDAPI il fondo di previdenza complementare a cui poter far aderire, dal 1° aprile 2007, *i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie di laterizi e manufatti in cemento che applicano il CCNL di cui sono firmatarie le sottoscritte Organizzazioni;*

concordano altresì:


- ✓ di attivare, sentite la Presidenza, la Direzione e le parti costituenti di FONDAPI le iniziative e le procedure inerenti i rapporti con la COVIP;
- ✓ di fornire agli attuali iscritti a Edilpre adeguata informativa in merito al provvedimento di decadenza ;
- ✓ di attivare le procedure necessarie per il trasferimento a FONDAPI delle attuali posizioni individuali degli iscritti a EDILPRE qualora decidano il passaggio al suddetto fondo;

Letto, confermato e sottoscritto

ANIEM



FeNEAL - UIL



FILCA - CISL



FILLEA - CGIL



## VERBALE DI ACCORDO

Ad integrazione dell'accordo sottoscritto il 28 Aprile 2006 l' ANIEM/CONFAPI e la FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL, al fine di assicurare la previdenza complementare - così come prevista dal D.L. n.124/93 e successive modifiche ed integrazioni - a tutti i lavoratori dipendenti compresi nella sfera di applicazione del *contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie di laterizi e manufatti in cemento* 5 MAGGIO 2004,

### CONVENGONO

- ❖ di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI);
- ❖ di aver preso visione dello Statuto del Fondo e di accettarlo integralmente;

a norma dell'art.47 del suddetto CCNL 5 MAGGIO 2004 la contribuzione dovuta al Fondo è così articolata:

- 1,2% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dell'impresa;
- 1,2% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 40-100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, pari a Euro 11,36 di cui Euro 5,68 a carico del lavoratore ed Euro 5,68 a carico del datore di lavoro.

Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile.

E' data, inoltre, facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti.


Roma, 17 Aprile 2007

Letto, approvato e sottoscritto.


ANIEM/CONFAPI



FeNEAL/UIL



FILCA/CISL



FILLEA/CGIL

